

DA : FRANCO CARLO RICCI ROMA ITALIA N. FAX : 3906 35453019
1. PLEBISCITO DELLO STATO
AVVOCATURA DELLO STATO D.D.S. DI RI23 Dic. 2003 12:03
NR. 023 P.2

P1

*Avvocatura Generale dello Stato*Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMARoma,
Curtense N.
Tipo Affare R.L. 41640/03-349 Sez. VII
Avv. Ettore FiglioliaSi prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati

Risporta a nota del 19.11.03 n. G124371

OGGETTO: Assunzioni del personale docente in deroga alla legge finanziaria - Parere.**FAX**19/12/2003-143729 P
ROMA
TELEFAXALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"LA SAPIENZA"
Rip. II
P.le A. Moro n. 5
00185 ROMA

Si riscontra la nota in epigrafe per rappresentare quanto segue.

Ritiene preliminarmente questa Avvocatura Generale di dover integralmente richiamare il proprio parere del 1.2.2003, e di cui è cenno nella nota che si riscontra, in merito alla corretta interpretazione da riservarsi all'art. 34 della Legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), e rispetto a cui codesto Ateneo ha ritenuto di doversi adeguare.

Per quanto precede, tenuto conto che secondo la prospettazione fornita da codesto Ateneo, la immissione in ruolo di taluni degli aspiranti idonei chiamati dalle singole facoltà "non comporterebbe un aggravio nella spesa pubblica", non pare alla Scrivente che ricorrano ostacoli alla possibilità di consentire agli interessati di prendere servizio nel corso dell'anno 2003. D'altronde è appena il caso di ribadire che il blocco delle assunzioni sancito dalla legge finanziaria è volto a tutelare gli interessi

*Avvocatura Generale dello Stato*

nazionali sotto il profilo esclusivo della compatibilità finanziaria generale che gli oneri di spesa conseguenti alle assunzioni stesse comportano, tenuti presenti i limiti del bilancio statale e le ripercussioni che su di esso hanno le gestioni inerenti a tutta la finanza pubblica cosiddetta allargata, ivi compresi quindi anche le Università, sicchè una volta acclarato un sostanziale contesto di "invarianza di spesa" non parrebbe neppure corretto, in termini di interesse pubblico, assumere un atteggiamento di inerzia rispetto ad assunzioni di personale utili perchè l'Ateneo possa perseguire efficacemente le finalità istituzionali. Certo che, ad avviso della Scrivente, detta invarianza di spesa non deve risolversi in una circostanza del tutto momentanea ed episodica riferita al concreto ammontare degli emolumenti di competenza nel momento della assunzione della determinazione auspicata dagli interessati, bensì deve possedere carattere di sostanziale permanenza nell'ambito del ragionevole sviluppo dello "status" giuridico ed economico degli interessati medesimi.

Per quanto concerne poi lo specifico problema connesso alle posizioni dei ricorrenti che hanno ottenuto dal T.A.R. Lazio una sentenza favorevole, e di cui questo G.U. ne ha opinato la condivisibilità, va osservato quanto segue.

Le varie decisioni del Tribunale, come è noto, hanno accolto i gravami avversari sotto il profilo della rilevata "deficienza motivazionale e istruttoria della determinazione" oggetto di impugnativa, con riferimento, in particolare, al mancato coinvolgimento delle Facoltà interessate che avrebbero dovuto, per converso, essere poste in condizione di previamente esplicitare il quadro esigenziale didattico-scientifico di competenza per le successive determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Orbene va ulteriormente rilevato che seppure il movente del "blocco delle assunzioni" disposto dal Consiglio di Amministrazione era riferito a questioni prettamente finanziarie, peraltro giammai è stata deliberata giudizialmente la questione,

*Avvocatura Generale dello Stato*

in parte diversa, del divieto di assunzioni recato dalle leggi finanziarie sia del 2002 che del 2003, per cui sembrerebbe a questo G.U. che l'attuazione dei pronunciamenti del Tribunale, di cui alcuni già passati in giudicato, non possa comportare "ex se" l'assunzione dei rispettivi ricorrenti; viceversa, codesto Ateneo, sempre nella predetta fase attuativa, è tenuto senz'altro alla ripetizione della procedura amministrativa di cui trattasi, assicurando il necessario coinvolgimento delle Facoltà interessate comparando adeguatamente "tutti gli interessi in gioco", coerentemente con quanto disposto dal giudice amministrativo. Ed all'esito di tale momento procedurale, adeguatamente istruito, codesto Ateneo, verificherà il fondamentale aspetto della ricorrenza della sopra menzionata "invarianza della spesa" per poter eventualmente procedere alle ulteriori determinazioni di assunzione. Peraltro, nell'ipotesi in cui le assunzioni da quibus dovessero comportare oneri ulteriori non sembra alla Scrivente che codesto Ateneo possa derogare al divieto imposto dall'art. 34 della legge finanziaria, anche nella eventualità che da tale assunzione dovesse conseguirsi un'utilità per l'interesse pubblico, per cui, comunque, si suggerisce di attendere le possibili iniziative degli interessati da espletarsi nella sede dell'ottemperanza al giudicato, nell'ambito della quale, ove codesto Ateneo concordi, questo Patrocinio potrebbe rappresentare al giudicante la disponibilità dell'Amministrazione all'assunzione, limitandosi ad evidenziare l'efficacia del summenzionato disposto normativo (art. 34 legge finanziaria).

Relativamente poi alla problematica della decorrenza delle assunzioni dei ricorrenti vincitori, è opinione di questo G.U. che l'annullamento giurisdizionale degli atti impugnati, non comportando, come testè chiarito, alcun obbligo di immediata assunzione dei ricorrenti vincitori, ma implicando solo il compimento del citato complesso di verifiche istruttorie procedurali all'esito delle quali soltanto potrebbero ricorrere le condizioni per le assunzioni medesime, non può attribuire, in favore degli interessati, come invece sembrerebbe prospettare codesto Ateneo nella



Avvocatura Generale dello Stato

nota che si riscontra in cui si fa riferimento ad una data precisa di decorrenza della nomina auspicata, alcuna pretesa giuridicamente tutelata ad una "nomina retroattiva", anche se non può escludersi, nella ricorrenza dei necessari presupposti di legge, l'espletamento da parte di questi ultimi di iniziative di carattere risarcitorio.

Per quanto precede si suggerisce di far sottoscrivere agli interessati, all'atto dell'assunzione, ove possibile, un atto di rinuncia a praticare azioni di tal genere.

Parrebbe poi legittimo il ricorso da parte di codesta Università all'Istituto dell'autotutela nei confronti di coloro che non hanno proposto ricorso giurisdizionale, semprechè ne ricorrano tutti i presupposti di legge con riferimento all'interesse pubblico, al quadro esigenziale afferente alla Facoltà interessata, al riscontro della "invarianza della spesa"; ciò, tuttavia, sempre ai fini di un'assunzione con decorrenza "ex nunc" e, ove possibile, contestualmente alla sottoscrizione di atto di rinuncia, a fini ruzioristici, all'attivazione di pretese di sorta, con piena acquiescenza pertanto alla determinazione amministrativa di autotutela.

In relazione poi al quesito contrassegnato dalla lettera D, concernente eventuali nomine comportanti "varianza di spesa" ritiene la Scrivente che l'assunzione con effetto 1.1.2004 potrebbe essere consentita ove per l'anno prossimo, in cui la pertinente legge finanziaria sembrerebbe bloccare ulteriormente le assunzioni pubbliche, tale varianza potesse ritenersi soltanto virtuale; in altre parole, e seppure soltanto in via d'ipotesi non essendo ancora stata approvata la legge finanziaria per l'anno 2004, la nomina di tali soggetti potrebbe avvenire semprechè per lo stesso anno si addivenga al risultato dell'invarianza della spesa.

Altresi, per quanto riguarda l'evidenziato aspetto delle diffide inoltrate a codesto Ateneo da parte di aspiranti alle nomine in argomento, va detto che un'eventuale consultazione in proposito rende comunque necessaria un'approfondita disamina di ciascun specifico contesto, e rispetto a cui è parimenti indispensabile apposita istruttoria da parte di competenti Uffici di codesto Ateneo. Comunque si sottopone



Avvocatura Generale dello Stato

all'attenzione di codesto Ateneo il dato normativo di cui all'art. 23, comma 3 della legge 28.12.2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) secondo cui per il triennio 2002/2004 è fatto divieto di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

Infine, e conclusivamente, va detto che l'apprezzamento della limitata entità della varianza di spesa, costituisce aspetto sostanzialmente estraneo al riferimento normativo, e di cui alla legge finanziaria, anche se pare che nulla osti a che codesto Ateneo proceda a tali fini a verifiche più generali e complessive del quadro esigenziale complessivo del personale in un'ottica di possibile compensazione e risparmio di spesa.

Nel restare a disposizione per quant'altro dovesse occorrere, si evidenzia che gli emendamenti alla legge finanziaria 2004 di cui è in corso l'approvazione parlamentare sembrerebbero risolvere, relativamente al personale ricercatore, le problematiche trattate nella presente consultazione.

Sulle questioni di cui al presente parere si è espresso in conformità il Comitato Consultivo ex art. 26 L. 103/1979.

L'Avvocato dello Stato
Ettore Figliola

L'Avvocato Generale f.f.
Giuseppe Stipo